

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI REVELLO

=====

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IN ECONOMIA.-

=====

ART. 1

L'esecuzione dei lavori in economia da parte dell'Amministrazione Comunale verrà regolata con le norme stabilite dal presente regolamento ed in conformità dell'art. 293 della Legge Comunale e Provinciale (T.U. 3 marzo 1934, n. 383) ed art. 15 della Legge 15 ottobre 1925, n. 2578.

ART. 2

I lavori che, di norma, verranno eseguiti in economia sono i seguenti :

a) Per le strade comunali :

1°)- Le riparazioni urgenti per frane, scoscendimenti, corrosione e rovina di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito o per evitare danni maggiori;

2°)- La manutenzione delle strade stesse, comprende lo spargimento del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo sgombero della neve, lo spurgo delle cunette e delle chiaviche, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, il disciplinamento delle panchine, la regolazione delle scarpate.

b) Per le acque pubbliche :

1°)- La manutenzione degli acquedotti, delle fontane e dei pozzi;

2°)- Le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque da territori inondati.

c) Per le proprietà comunali :

1°)- La manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale;

2°)- La manutenzione e riparazione dei mobili, macchine ed attrezzi di proprietà comunale.

d) Per i materiali, gli impianti ed i servizi adibiti ad uso pubblico :

1°)- La manutenzione delle latrine, orinatoi e lavatoi pubblici e delle fognature;

2°)- La manutenzione dei giardini, viali, passeggi e piazze pubbliche, nonché dei resedi stradali caduti in uso pubblico;

3°)- La manutenzione dei Cimiteri;

4°)- Il recupero ed il trasporto dei materiali di proprietà comunale, la sistemazione di essi nei magazzini e l'eventuale manutenzione e riparazione di quelli deperibili o deteriorati.

e) Per i lavori pubblici ed i servizi dipendenti dall'Ufficio tecnico :

1°)- Puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;

2°)- Lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;

3°)- Lavori o provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;

4°)- Ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto e non siano riuscite le trattative private ;

5°)- I lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco ;

6°)- Tutti quei lavori, infine per i quali l'Amministrazione Comunale, vagliate le circostanze particolari, crederà opportuno di deliberare l'esecuzione in economia, semprechè la relativa deliberazione abbia riportato l'approvazione dell'Autorità tutoria .

f) Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi .

g) Provvista di prodotti per la pulizia ordinaria degli uffici comunali, delle scuole e degli stabili comunali , di stampati e cancelleria per gli uffici comunali e per le scuole .

h) Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e di illuminazione .

ART. 3

I lavori e provviste in economia possono venire eseguite :

a)- col sistema del detto " in amministrazione";

b))- col sistema dei cottimi fiduciari.

ART. 4

" Ogni lavoro, opera o provvista da eseguirsi in economia, sia in amministrazione che a cottimo fiduciario, il cui importo non superi le £.4.800.000= potrà essere ordinato dal Sindaco e sarà liquidato, previ controlli, dalla Giunta Municipale; gli altri devono essere previamente deliberati nelle forme di legge dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Municipale, secondo la rispettiva competenza e dovranno essere corredati da appositi progetti, perizie o preventivi: questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavori la cui spesa presunta non superi le lire 5.000.000= secondo quanto dispone l'art. 284 del T.U. 3.3.1934, n. 383.

Le deliberazioni che approvano la perizia ed il progetto, devono in ogni caso, indicare particolarmente:

- la causa per la quale i lavori, le provviste e le opere devono aver luogo;
- l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte;
- le ragioni che consigliano di preferire il sistema ad economia in luogo di quello dell'appalto, quando questo non sia obbligatorio per legge ";

ART. 5

L'inizio dei lavori, provviste ed opere in economia non potrà aver luogo se non dopo che la deliberazione adottata abbia riportato la superiore approvazione.

C.C. n.° 166 del 21.12.1930 e 7/36.

ART. 6

Nei casi in cui circostanze speciali di disastri o simili, o di temuti danni alle persone od alle cose, circostanze tutte da risultare da apposito verbale compilato dall'ufficio di segreteria, col concorso del Sindaco o di un suo delegato e con l'intervento di un tecnico, impongono l'esecuzione immediata di alcuni lavori, o provviste od opere a difesa della pubblica incolumità o per altri gravi motivi, la Giunta Municipale provvederà in merito con apposita deliberazione, da dichiararsi immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 343 della Legge Comunale e Provinciale.

Nei casi di somma urgenza il Sindaco può ordinare l'acquisto, la fornitura od il lavoro; in tale ipotesi dovrà procedersi immediatamente alla redazione della perizia del lavoro e della relazione giustificativa della spesa e provvedersi ad iscrivere immediatamente l'affare relativo nell'ordine del giorno della Giunta affinché la pratica possa essere sollecitamente regolarizzata in analogia a quanto previsto dall'art. 24 del R.D. 8.2.1923, n. 422, modificato con l'art. 4 del R.D.L. 7.5.1925, n. 646, in conformità al disposto dell'art. 40 del R.D. 8.2.1923, n. 422 modificato con il D.L. 28.8.1924, n. 1396 e con la legge di conversione 27.5.1926, n. 1013.-

ART. 7

Nel caso che per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 6 occorran espropriazioni o si rendano necessarie occupazioni immediate, prima di effettuarle verrà eseguito sul terreno il tracciamento dei lavori, si compilerà lo stato particolare dei terreni espropriandi od occupandi e quindi si procederà a concordare con i relativi proprietari le varie indennità.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo bonario, si applicheranno le norme della legge vigente per le espropriazioni per causa di pubblica utilità.

ART. 8

Il concordato per le espropriazioni o per le temporanee occupazioni dei terreni occorrenti, sia per la esecuzione delle opere come per il servizio dei cantieri o cave, sarà fatto risultare da apposito verbale, da redigersi in duplice esemplare, tra l'Amministrazione Comunale ed i proprietari espropriandi.

ART. 9

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, provviste ed opere in economia, la somma per essi prevista o deliberata risultasse insufficiente, il Consiglio Comunale o la Giunta, a seconda della loro rispettiva competenza, delibereranno, in base a perizia suppletiva, la maggiore spesa occorrente ed indicando i mezzi necessari per farvi fronte. In nessun caso, perciò, la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata (salvo che non si tratti di differenze minime, comprese nella misura del 5%, per le quali sarà possibile provvedere in sede di liquidazione finale); nè potrà mai eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità di lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvati, se tale cambiamento non è preventivamente approvato con apposita deliberazione consiliare o della Giunta, con le limitazioni di cui all'art. 344 della legge sui lavori pubblici.

ART. 10

Alla direzione dei lavori, provviste ed opere che si eseguono in economia, qualora per qualsiasi causa non sia possibile proporvi il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, è sempre preposto un tecnico di fiducia del Comune, nominato di colta in volta. Detto tecnico avrà alle sue dipendenze un sorvegliante, scelto, di preferenza, tra il personale dei cantonieri comunali.

ART. 11

Quando i lavori, le provviste ed opere vengono eseguite in amministrazione, il direttore, dopo intervenuta l'approvazione della deliberazione di cui al precedente art. 4, ed immediatamente dopo che sia stata adottata la deliberazione d'urgenza di cui all'art. 6 del presente Regolamento, si procura, ricorrendo, ove ne sia il caso, ai locali uffici di collocamento e del lavoro, ed impiega nei lavori da eseguirsi gli operai necessari per l'esecuzione dei lavori stessi; nello stesso tempo si procura direttamente i materiali, i mezzi d'opera e quant'altro occorra, tenendo presente che le mercedi per gli operai dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle tariffe sindacali, ed i corrispettivi per i materiali ed i mezzi d'opera non potranno in nessun caso essere superiori a quelli risultanti nei mercuriali della provincia.

ART. 12

Per i lavori in economia, sia in amministrazione che a mezzo di mano d'opera e di materiali forniti dall'appaltatore col quale non sia stata stipulata apposita particolare convenzione, tutte le somministrazioni, provviste, etc., verranno fatte esclusivamente a mezzo di regolari ordinativi del direttore dei lavori, da staccarsi da apposito registro a madre e figlia, depositato nell'ufficio comunale.

ART. 13

Gli attrazzi, i mezzi d'opera, i materiali, etc., acquistati per l'esecuzione dei lavori e residuati dopo l'esecuzione dei lavori stessi, dovranno essere annotati in appositi elenchi firmati da chi li tiene in consegna, col valore approssimativo che essi hanno nello stato in cui si trovano.

I detti elenchi, vistati dal direttore dei lavori e dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale, quando non siano la stessa persona, verranno trasmessi subito all'ufficio comunale di contabilità, che provvederà alle scritturazioni patrimoniali e contabili necessarie.

ART. 14

Al principio di ogni anno, l'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare una polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che presumibilmente preveda di impiegare durante l'anno nei lavori in economia in amministrazione, salvo i conguagli previsti dalla legge.-

ART. 15

L'Ufficio comunale di contabilità provvederà alla regolare tenuta dei libri paga e matricola relativi all'assicurazione di cui al precedente art. 14, nonché alle altre assicurazioni obbligatorie per la invalidità e vecchiaia, superstiti, etc.-

Al detto ufficio di contabilità spetterà pure il compito di eseguire sulle note settimanali degli operai il computo delle ritenute per imposta di R.M. e contributi assicurativi e vari, secondo le leggi vigenti, prima che esse note siano trasmesse alla tesoreria comunale per il pagamento.

Lo stesso ufficio terrà costantemente aggiornato il libretto di lavoro degli operai ed effettuerà l'applicazione e l'annullamento delle marche per le assicurazioni sociali sulle tessere degli operai stessi, adempiendo, infine, ad ogni altro incumbente che derivi all'Amministrazione Comunale, sia in materia sindacale, che in materia tributaria e previdenziale, nella sua veste di datore di lavoro.

ART. 16

Quando viene deliberato che l'esecuzione dei lavori, delle provviste ed opere sia effettuata col sistema dei cottimi fiduciari, tra l'Amministrazione Comunale ed il cottimista, od i cottimisti prescelti, su proposta del dirigente dell'Ufficio Tecnico o del direttore dei lavori, tra persone idonee per competenza, moralità e solvibilità, viene stipulata apposita convenzione scritta, nella quale saranno indicati:

- a)- l'elenco dei lavori, delle somministrazioni e delle opere;
- b)- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
- c)- le condizioni di esecuzione;
- d)- il termine entro il quale i lavori, le opere o le somministrazioni devono essere ultimati;
- e)- le modalità e le epoche di pagamento;

f)- le penalità in caso di ritardo e le facoltà che si riserva l'Amministrazione Comunale di provvedere d'ufficio, a rischio del cottimista, oppure di rescindere, mediante semplice denuncia agli obblighi assunti, nel modo indicato dall'art. 27 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Nella suddetta convenzione, redatta in competente bollo, e che sarà assoggettata a registrazione, si farà risultare inoltre l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed, in genere, a tutte le norme giuridiche che vincolano il datore di lavoro nei confronti dei prestatori d'opera.

Il cottimista dovrà pure esplicitamente impegnarsi all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli.

ART. 17

I lavori eseguiti in economia saranno annotati :

a)- se eseguiti col sistema dei cottimi fiduciari, nel libretto delle misure prescritti per i lavori eseguiti in appalto, a cura del direttore dei lavori;

b)- se eseguiti con il sistema detto "in amministrazione", su un registro di tasca, nel quale, a cura del sorvegliante, verranno segnate le giornate degli operai, i noli dei mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore, il tutto, poi, a cura del direttore dei lavori, sarà iscritto nelle note settimanali.-

ART. 18

Il direttore dei lavori eseguiti in economia, curerà altresì la tenuta di un registro nel quale saranno scritti separatamente per ogni cottimo le risultanze dei libretti delle misure in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i lavori appaltati.

Lo stesso direttore dei lavori, inoltre, annoterà sopra altro registro :

a)- le partite dei fornitori a credito, di mano in mano che vengono accertate le somministrazioni;

b)- tutte le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo nell'ordine in cui vengono fatti, e con l'indicazione numerata delle note e fatture debitamente quietanzate, per modo che, in ogni momento, si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per l'esecuzione dei lavori.

ART. 19

In base alle risultanze dei suddetti registri vengono compilati i conti dei fornitori, i certificati sull'avanzamento dei lavori per il pagamento di acconti ai cottinisti, e si liquidano i crediti di questi ultimi nella forma in uso per le liquidazioni finali delle imprese.

I certificati sull'avanzamento dei lavori, come pure le note settimanali di cui al precedente art. 18, lett. b), devono recare la firma del sorvegliante e del direttore dei lavori, e quando non sia direttore dei lavori, lo stesso dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere vistati da questo ultimo. Inoltre, prima di essere posti in pagamento, dovranno essere vistati anche dal Sindaco o da un Assessore a ciò delegato.-

Art. 20

Per i lavori eseguiti in amministrazione, il direttore dei lavori deve unire al rendiconto finale dei lavori stessi una relazione e la liquidazione finale che determini esattamente, quantitativamente e qualificativamente i lavori eseguiti, i materiali acquistati, il loro stato ed i risultati complessivamente conseguiti.

Per i lavori eseguiti col sistema dei cottimi fiduciari, il direttore dei lavori deve unire al rendiconto dei lavori stessi la liquidazione finale ed il certificato di collaudo e di regolare esecuzione a mente delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 450.

ART. 21

Al pagamento delle spese per le provviste, lavori e servizi eseguiti in economia, può provvedere l'economo, nei casi che esista nel Comune il relativo servizio, con i fondi che all'inizio di ogni lavoro gli saranno stati messi a disposizione con le norme di cui all'art. 215 del regolamento per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12.2.1911, n. 297.

ART. 22

Alla fine di ogni trimestre, l'economo, nei casi che esista nel Comune il relativo servizio, presenterà alla Giunta Municipale il rendiconto dei pagamenti eseguiti con i mandati di anticipazione affinché si provveda alla liquidazione ed al discarico con le norme di cui all'art. 217 del Regolamento.

=====